



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA (ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241)

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Calolziocorte, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dell'arte, della cultura, dell'informazione e dell'educazione, del turismo, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi, pubblici e privati, che operano, per fine istituzionale e statutario e senza fine di lucro, in tali settori e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di sostegno e di attribuzione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi di carattere economico.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1) possono essere Enti, Associazioni, Istituzioni, organismi, sodalizi, pubblici o privati, aventi sede nel territorio del Comune di Calolziocorte o, comunque, operanti nell'ambito di tale territorio, con attività ed iniziative dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1) nell'interesse della comunità locale.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi consistono, in particolare:
 - a) nella erogazione di contributi ordinari in denaro;
 - b) nella erogazione di contributi straordinari in denaro;
 - c) nella concessione in uso, gratuita od agevolata di attrezzature comunali.

ARTICOLO 4 - CONTRIBUTI ORDINARI

1. Il Comune assegna, annualmente, nel limite delle disponibilità di bilancio, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli Enti ed Associazioni che ne facciano apposita richiesta.
2. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Sindaco, con appositi manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza, rende note le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del presente articolo.
3. I soggetti che intendono fruire di tali contributi devono farne domanda al Sindaco entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un Ente o una Associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente o

dell'associazione, con dichiarazione autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 04.01.1968, n. 15.

Tale documentazione non è richiesta per i soggetti che abbiano fruito negli anni precedenti dei contributi di cui al presente articolo o di cui all'art. 5;

- b) rendiconto delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente, da presentarsi nel caso in cui siano state svolte attività o iniziative nell'anno precedente;
- c) programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e della indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

5. Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento od elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa. In particolare, potrà essere presentato il programma di iniziative per l'anno di riferimento per le quali si intende richiedere la erogazione di contributi straordinari di cui all'art. 5.

6. L'ufficio e la persona responsabili del procedimento relativo alla erogazione di contributi previsti dal presente articolo sono, rispettivamente, il Settore Servizi alla Persona e il Funzionario Responsabile dello stesso.

7. Entro il 15 ottobre di ogni anno il responsabile del procedimento cura la istruttoria delle domande, redige una motivata proposta di piano di riparto dei contributi ordinari e la trasmette alla Giunta Comunale per la approvazione. Le istanze presentate nel termine stabilito e non corredate della documentazione prescritta potranno essere integrate nel termine non superiore a trenta giorni, da fissarsi dal responsabile del procedimento trascorso il quale inutilmente l'istanza sarà considerata come non presentata. Entro il termine del 15 ottobre il responsabile del procedimento deve richiedere sulla proposta di piano di riparto formulata il parere della Commissione consiliare permanente Servizi alla Persona. Qualora questa non si pronunci entro detto termine si prescinde dal parere stesso e il responsabile del procedimento ne dà atto nella proposta di piano di riparto. Per il disposto dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, costituisce allegato obbligatorio alla proposta di piano di riparto una relazione del responsabile del procedimento con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento e del diniego della istanza di contributo e della determinazione della entità dei contributi da assegnare. Da tale relazione dovrà risultare la effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi.

8. La Giunta Comunale approva entro il 31 ottobre il piano di riparto dei contributi ordinari da assegnarsi.

9. Nella assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, della attività generale svolta per finalità statutaria ed istituzionale;
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività e della disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentate dal rendiconto di cui alla lettera b) del precedente 40 comma e di quelle

programmate per l'anno di riferimento illustrate nel programma di cui alla lettera c) del precedente 4° comma);

- del carattere pluriennale delle attività programmate;
- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di detta attività e delle iniziative, per l'anno di riferimento e delle disponibilità economiche del richiedente, desumibili dalla documentazione di cui alla lettera c) del precedente 4) comma.

10. I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

11. Il piano di riparto, con unita la relazione illustrativa predetta, dovrà essere comunicato a tutti i richiedenti entro trenta giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

12. La approvazione del piano di riparto vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e la erogazione degli stessi, con emissione di regolari mandati di pagamento intestati ai beneficiari, avverrà in unica soluzione entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI STRAORDINARI

1. Ad istanza dei soggetti di cui al precedente art. 2) il Comune, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, potrà concedere' contributi una tantum, finalizzati, per la attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1).

2. Le domande di contributo dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:

- a) documentazione di cui alla lettera a), comma 4, del precedente art 4. Tale documentazione non é richiesta per i soggetti che abbiano fruito nell'anno di riferimento o negli anni precedenti dei contributi ordinari di cui allo stesso art. 4;
- b) dettagliata relazione sulla natura e sugli scopi dell'iniziativa programmata e sulle modalità organizzative ed attuative della stessa;
- c) dettagliato ed analitico preventivo di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente interde far fronte ai costi previsti.

3. Nell'esame e nella valutazione delle istanze di contributo di cui trattasi la Giunta Comunale si atterrà ai criteri di cui al precedente art. 4. Costituisce, comunque, criterio di preferenza nella erogazione dei contributi il fatto che il richiedente abbia presentato nell'anno di riferimento istanza di contributo ordinario allegando anche il programma delle iniziative di cui al comma 5 dell'art. 4.

4. Per particolari iniziative e manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, di tipo ricreativo, culturale ed artistico che richiedano la collaborazione di Enti, Associazioni, sodalizi e gruppi operanti nei settori relativi, l'assegnazione di contributi potrà avvenire su proposta del responsabile del procedimento di cui all'art. 4. La proposta dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione con la quale siano adeguatamente esplicitati i motivi e le esigenze dell'intervento e della collaborazione del soggetto beneficiario del contributo e siano illustrate le caratteristiche e le modalità di tale intervento.

5. La concessione dei contributi di cui trattasi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare la effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento per la concessione dei contributi stessi.

6. Alla erogazione del contributo concesso si provvederà mediante emissione di regolare mandato di pagamento intestato al beneficiario, in due rate uguali di cui la prima entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione e la seconda a presentazione da parte del soggetto beneficiario di una relazione sulle iniziative svolte.

7. Per nessun motivo potranno essere liquidati e pagati, sotto forma di contributi di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da Enti, Associazioni ed altri soggetti di cui all'art. 2 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale ed in materia fiscale.

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DI BENI

1. Per le finalità di cui all'art. 1 il Comune può consentire ai soggetti indicati nell'art. 2 l'uso, gratuito od agevolato, di attrezzature comunali, in relazione alla effettiva disponibilità di tali beni ed al loro non utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

2. L'uso può essere consentito nella forma del comodato ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile.

3. La concessione dell'uso del bene è disposta con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. Lo schema di disciplinare tipo è approvato dalla Giunta Comunale.

4. Il Comune, con deliberazione motivata della Giunta Comunale, può erogare sovvenzioni ad Enti o privati per l'utilizzo ricorrente od eccezionale di strutture, impianti ed attrezzature di loro proprietà per attività ed iniziative del Comune stesso o di interesse comunale.

ARTICOLO 7

1. Le istanze presentate ai sensi degli artt. 4 e 5 dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.

ARTICOLO 8

1. I soggetti che ricevono i contributi di cui all'art. 4 sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. I soggetti che ricevono i contributi di cui all'art. 5 sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative e delle manifestazioni finanziate con i contributi predetti, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ARTICOLO 9

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altre prestazioni.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca dei limiti predetti.

3. La concessione del finanziamento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 10

1. I soggetti di cui all'art. 2), che risultino debitori nei confronti del Comune a tutto il 31.12.1996 di somme per l'uso di locali di proprietà comunale o di impianti sportivi, potranno chiedere, con apposita istanza da presentarsi entro il 31.3.1997, di regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il pagamento di un importo non inferiore al 5% e non superiore al 30% della somma dovuta. Entro il 31.12.1996 il responsabile del procedimento di cui al comma 6 dell'art. 4 darà comunicazione scritta del termine e delle modalità di presentazione della relativa istanza a tutti i soggetti che dagli atti dell'ufficio risultino interessati alla sanatoria prevista dal presente articolo.

2. Le domande dovranno essere corredate da una relazione sulle attività ed iniziative attuate nel periodo cui si riferiscono le somme dovute, sui contributi ottenuti nello stesso periodo ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento e sulle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare Permanente Servizi alla Persona, con provvedimento motivato, sulla base dei criteri di cui all'art. 4), in quanto applicabili, potrà accogliere la istanza

di regolarizzazione della situazione debitoria determinando l'importo dovuto entro il limite minimo e massimo di cui al precedente comma.

ARTICOLO 11

1. Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono, pertanto, soggetti alla disciplina del presente Regolamento i conferimenti da parte del Comune, ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Comitati e privati di targhe, coppe ed altri premi non in denaro per ragioni di rappresentanza ed in relazione al patrocinio del Comune di manifestazioni ed iniziative di interesse comunale.